

Comune di Sant'Agata li Battiati
Città Metropolitana di Catania



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(T.U. delle Leggi Sanitarie 27-7-1934, n. 1265 - D.P.R. 10.9.1990, n. 285)

Approvato con Delibera C.C. n. 35 del 02/06/1998

Modificato con Delibera C.C. n. 59 del 09/09/2008

Comune di Sant'Agata li Battiati
Città Metropolitana di Catania



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO 1
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1.-Il presente Regolamento e' redatto in osservanza al titolo VI del T.U. delle norme sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed al D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 2
Competenze - Responsabilita'

- 1.-Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorita' Sanitaria Locale.
- 2.-I servizi inerenti la polizia mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge (in economia o in concessione a terzi o a mezzo di società di capitali).
- 3.-Il personale competente e' responsabile della vigilanza all'interno del Cimitero , per evitare situazioni di pericolo ad utenti o cose.

Art. 3**Atti a disposizione del pubblico**

1.-Presso l'Ufficio comunale dei Servizi di Polizia mortuaria e' tenuto , su supporto cartaceo o informatico, consultabile da chiunque ne abbia interesse, il Registro dei seppellimenti contenenti le annotazioni prescritte dall'art. 52 del DPR 285/90, compilato cronologicamente dagli addetti

Sono ben visibili al pubblico nel Cimitero :

a) Orario di apertura e chiusura ;

b) Copia del presente regolamento ;

c) Elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno ;

d) Elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e nell'anno successivo ;

e) Elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione ;

f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico , ai sensi della L.R. 30-4-1991, n. 10.

Art. 4**Deposito di osservazione ed obitorio**

1.-Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2.-Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3.-L'ammissione al deposito e' autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorita' Giudiziaria .

Art. 5**Feretri**

1.-Nessuna salma puo' essere seppellita se non in feretro , chiuso sotto la vigilanza del personale incaricato dal Sindaco.

2.-La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali deve essere in funzione del tipo di sepoltura o pratica funebre , oltre che alla distanza del trasporto.

3.-Per l'inumazione il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durata, con tavole di spessore compreso fra i 2 ed i 3 cm.

4.-Per la tumulazione , la salma va racchiusa in duplice cassa , l'una di legno l'altra in metallo , ermeticamente chiusa con saldatura e valvola di sicurezza.

5.-Tutti i feretri debbono riportare il marchio di fabbrica ed una piastrina numerata fornita dall'Amministrazione, contenente il cognome e nome della salma, la data ed il luogo di nascita.

6.- Il comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

7.-Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art.6

Trasporti funebri

1.-I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono fissati dal Sindaco con propria ordinanza.

2.-Il trasporto , fatte salve le eccezionali limitazioni disposte dall'Autorita' Giudiziaria, comprende il prelievo della salma, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la sosta, il proseguimento sino al Cimitero per il percorso piu' breve.

3.-Nessuna altra sosta, salvo forza maggiore, e' consentita lungo il tragitto.

Art. 7

Orario dei trasporti e procedure

1.-I trasporti funebri sono effettuati in orario stabilito con ordinanza del Sindaco.

2.-In ogni trasporto i feretri devono essere conformi alle disposizioni del regolamento

3.-Il feretro e' preso in consegna dagli incaricati del servizio e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dagli altri in relazione alla destinazione.

4.-Il feretro ed i documenti vanno consegnati al personale del Cimitero.

5.-Chi riceve il feretro compiltera' il Verbale di presa in consegna , redatto in duplice copia, di cui una da consegnarsi al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria comunale.

6.-I trasporti di salme in cimitero di altro comune e' autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati e con le procedure prescritte dalla DPR 285/90.

Art. 8

Disposizioni generali - Vigilanza

1.-Il Comune provvede al seppellimento delle salme nel Cimitero Comunale.

2.-L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3.-Alla custodia si provvede con personale dipendente del Comune.

4.-Le operazioni di inumazione, tumulazione, translazione di salme, resti, ceneri, nati-morti, prodotti abortivi e del concepimento, resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.

- 5.-Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione, custodia, tenuta dei registri e la consegna dell'urna cineraria.
- 6.-IL dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio e funzionamento del cimitero.

Art. 9

Ammissione nel Cimitero

- 1.-Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2.-Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Capitolo 2

Piano Regolatore del Cimitero

Art. 10

Disposizioni generali

- 1.-Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2.-Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990.
- 3.-Nell Cimitero vanno localizzate aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.9.1990, n. 285.
- 4.-Il Piano Regolatore determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

Art.11

Redazione del Piano

- 1.-Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale e' tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca la necessita' del servizio nell'arco di almeno un ventennio.
- 2.-Il Piano e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL, nonche' all'Ufficio Tecnico Comunale e Commissione Edilizia.

Art. 12
Elementi e contenuti del piano

1.-Nell'elaborazione del Piano dovrà tenersi conto :

- a)-dell'andamento media della mortalità nel territorio comunale , sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e delle proiezioni rese note da organismi nazionali competenti, tenendo conto della popolazione residente di età superiore ai 65 anni.
- b)-della valutazione della struttura ricettiva esistente , distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di loculi , di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni.
- c)-della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
- d)-dei fabbisogni futuri di aree , manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni.
- e)-dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

2.-Nel Cimitero vanno individuati spazi o zone da destinare a :

- a)-campi di inumazione comune ;
- b)-campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale , per famiglie o collettività ;
- c)-tumulazioni individuali (loculi)
- d)-cellette ossario ;
- e)-nicchie cinerarie
- f)-ossario comune
- g)-cinerario comune.
- h)-aree per epidemie

3.-La delimitazione degli spazi e delle relative sepolture deve risultare in una planimetria in scala non inferiore a 1:500 del cimitero , estesa anche alle zone circostanti , comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

4.-La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni od ogni qualvolta vengono apportate modifiche od ampliamenti al cimitero esistente.

5.-Il Piano regolatore del Cimitero individua altresì la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, con la indicazione della superficie minima dell'area, distanza dai viali, distanza fra sepolture, superficie coperta, altezza fuori piano campagna, altezza delle croci, lapidi ecc.

6.-Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano Regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture , con la stessa procedura indicata nel presente articolo.

Capitolo 3 Tipologia delle sepolture

Art. 13 Inumazione

1.-Le sepolture per inumazione si effettuano in :
campo comune e per la durata di dieci anni dalla data del seppellimento , e vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Art. 14 Cippo

1.-Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta da un cippo , fornito e messo in opera dal comune , costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2.-Sul cippo, a cura e spese del comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 15 Tumulazione

1.-Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal comune o da privati nei campi di cui al precedente art. 12 comma 2 lett. b, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2.-Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione comunale.
3.-Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni libere interne adeguate alla collocazione del feretro e comunque non inferiori a m. 2.30 di lunghezza, m. 0.75 di altezza e m. 0.80 di larghezza.
4.-Per le altre caratteristiche vanno rispettate le indicazioni specifiche di cui alla Circolare del Ministero della Sanita' n. 24 del 24.6.1993.

Art. 16 Deposito provvisorio

1.-A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito.
2.-La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi :
a)-Per coloro che richiedono l'uso di area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato , fino alla sua agibilita' ;
b)-per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private :

c)-per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura , da costruirsi a cura del comune , con progetto gia' appaltato ;

3.-La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Sindaco in un periodo non superiore a 18 mesi, eventualmente prorogabili fino a 30 mesi.

4.-A garanzia delle obbligazioni assunte , la parte richiedente deve costituire un deposito cauzionale nella misura stabilita ;

5.-Scaduto il termine di cui al terzo comma, senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione , il sindaco, previa diffida, provvedera' alla inumazione in campo comune , previo incameramento della cauzione prestata.

6.-E' consentita con modalita' analoghe , la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 17

Esumazioni ordinarie

1.-Il turno ordinario di esumazioni e' fissato in dieci anni e possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno , con esclusione della stagione calda (da maggio a settembre).

2.-Le esumazioni ordinarie sono disciplinate dal sindaco con propria ordinanza.

3.-Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria comunale curera' la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

4.-L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato contestualmente all'ordinanza sindacale, di cui al comma 2, da affiggere all'Albo almeno trenta giorni prima.

Art. 18

Esumazione straordinaria

1.-Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite solo nei casi previsti dal DPR 285/90 e vanno eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico delegato e da personale incaricato del servizio di custodia.

Art. 19

Estumulazione

1.-L'estumulazione ordinaria va eseguita allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

2.-L'estumulazione straordinaria va eseguita su ordine dell'autorita' giudiziaria o a richiesta dei familiari interessati , per permanenza del feretro nel tumulo inferiore a 20 anni.

3.-Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio comunale di polizia mortuaria redige lo scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

4.-L'elenco sara' esposto all'albo in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

5.-I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.-I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario , loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto . Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune.

7.-Le estumulazioni ordinarie sono disciplinate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 20

Pagamenti

1.-Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2.-La raccolta e translazione dei resti per la conservazione in ossarietto o in tomba privata, le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e le estumulazioni ordinarie sono' subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa, che dovra' essere determinata in modo da ragguagliare il costo del servizio.

Art. 21

Raccolta delle ossa - Oggetti recuperati

1.-Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2.-Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti nel corso delle operazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria comunale che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3.-Qualora non venissero reclamati nei termini, potranno essere liberamente alienati dal comune ed il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 22

Disponibilita' dei materiali

1.-I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni , passano in proprieta' del comune , che puo' impiegarle in opere di miglioramento del cimitero o alienarli col metodo dell'asta pubblica.

2.-Le tombe possono essere nuovamente concesse.

3.-Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4.-Le croci, le lapidi che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei camni comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone

bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parente che ne sia sprovvisto.

5.-Le opere avente valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

Art. 23 Crematorio

- 1.-Per procedure di cremazione il comune si avvale dell'impianto funzionante piu' vicino.
- 2.-Le modalita' operative dovranno essere conformi al Capo XVI del DPR 285/90.

Capitolo 4 Ingresso

Art. 24 Orario

- 1.-Il cimitero e' aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal sindaco.
- 2.-L'entrata dei visitatori e' consentita sino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.-La visita fuori orario e' subordinata al permesso del responsabile del servizio , da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 25 Disciplina dell'ingresso

- 1.-L'accesso al cimitero e' consentito esclusivamente a piedi.
- 2.-E' vietato l'ingresso :
 - a)-a tutti coloro che sono accompagnati da animali ;
 - b)-alle persone in stato di ubriachezza o vestite in maniera indecorosa ;
 - c)-ai soggetti che intendono svolgere attivita' di questua.
- 2.-L'accesso al cimitero di automezzi e' consentito esclusivamente ai mezzi di servizio.

Art. 26 Divieti

- 1.-Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare :
 - a)-fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce ;
 - b)-entrare con bici, motocicli e veicoli di alcun genere ;

- c)-introdurre oggetti irriverenti ;
 - d)-rimuovere dalle altrui tombe fiori, piantine, lapidi, ornamenti ;
 - e)-portare fuori dal cimitero oggetti , se non autorizzati
 - f)-danneggiare aiuole, alberi e scrivere sulle lapidi o sui muri ;
 - g)-disturbare in qualunque modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari ;
 - h)-fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali , senza la preventiva autorizzazione .
 - i)-eseguire lavori, iscrizioni senza autorizzazione e richiesta dei concessionari.
 - l)-turbare il libero svolgimento di cortei , riti religiosi o commemorazioni d'uso ;
 - l)-assistere alla esumazione ed estumulazione di salme , se non preventivamente autorizzati.
 - m)-qualsiasi attivita' commerciale.
- 2.-I contravventori saranno diffidati dal personale di vigilanza ad uscire immediatamente e/o consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'Autorita' giudiziaria.

Art. 27

Epigrafi, ornamenti , monumenti, fiori e piante

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti epigrafi e simili, previa autorizzazione dei competenti uffici e previa ordinanza del sindaco che fissa i criteri generali.
2. Le epigrafi vanno redatti in lingua italiana .
3. Gli ornamenti di fiori freschi devono essere rimossi non appena avvizziscono a cura di chi li ha piantati o deposti.
4. I fiori e le piante mantenuti in deplorable trascuratezza vanno rimossi o sradicati e distrutti.
5. Periodicamente , almeno ogni quindici giorni, il personale in servizio deve procedere alla opportuna falciatura ed eliminazione di erbacce.

CAPITOLO 5

Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 28

Sepolture private

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal Piano regolatore del cimitero, l'uso di aree e manufatti costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti , di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettivita'.

3. Le aree possono essere concesse per impiantare , a cura e spese di privati, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività'.
4. -Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano :
- a)-sepulture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie)
 - b)-sepulture per famiglie e collettività' (biloculi, campetti, celle, edicole)
5. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone indicato in tariffa.
6. La concessione , da regolarsi con contratto-tipo, il cui schema va approvato dalla Giunta Municipale, e' stipulata dal responsabile dei servizi previa istruttoria e assegnazione del manufatto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà' del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione , le clausole , condizioni e norme che regolano l'esercizio del diritto ed in particolare :
- a)-la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti-salma realizzati e da realizzare ;
 - b)-la durata ;
 - c)-il soggetto o i soggetti stipulanti
 - d)-le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la precisa individuazione
 - e)-gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione , comprese le condizioni di decadenza.

Art. 29

Durata delle concessioni - Rinuncia

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata e' fissata :
 - a)-in 99 anni per manufatti (cappelle) in aree destinate per famiglie e collettività' ;
 - b)-in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali
 - c)-in 50 anni per i loculi e comunque per le sepulture private individuale.

Art. 30


Rinnovo

1. Il rinnovo della concessione e' consentito per una sola volta per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione in Tariffa.
2. La richiesta deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di scadenza.
3. Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa , coincidente con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune.

Art. 31 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può essere concessa *nel cimitero esistente* in presenza della salma *per i loculi*, di resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
2. *La sepoltura individuale privata può essere concessa, nell'ampliamento del cimitero affidato in concessione di costruzione e gestione a ditta privata, in presenza della salma o a persone residenti di età superiore ad anni 40.*
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso di sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune, che procederà al rimborso parziale della tariffa per una quota proporzionale al residuo tempo per la scadenza, ridotto del 50%.
5. La concessione *di sepoltura individuale nel cimitero esistente* può essere effettuata in via eccezionale ed in deroga a favore di quel richiedente privo di parenti od affini fino al 4° grado o coniuge superstite del defunto.
6. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è concessa secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o enti aventi scopo di lucro.

Art. 32 Uso delle sepolture private

- 
1. IL diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
 2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
 3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con un'apposita dichiarazione.
 4. Per i conviventi con i titolari della concessione, la richiesta di sepoltura va valutata dal servizio di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata.
 5. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le altre persone non legate al concessionario da vincoli di affinità, parentela o convivenza.
 6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto all'uso della sepoltura. Il diritto non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 33 Manutenzione, canone, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il comune ritenesse prescrivere per motivi di decoro, sicurezza o igiene, previa fissazione di un termine.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Comune può eseguire in danno ed a spese dell'inadempiente o procedere alla revoca della concessione.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruita non consente l'intervento del concessionario (o parenti o affini), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed i concessionari sono tenuti al pagamento di apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

5. Qualora il concessionario non provvede al pagamento del canone per tre anni il Comune dichiara la decadenza della concessione.

6. È consentita l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità stabilite con provvedimento sindacale.

Art. 34

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi della manutenzione della sepoltura

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è preceduta da diffida al concessionario o aventi titolo se reperibili.

3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Sindaco su proposta del responsabile del servizio cimiteriale.

5. Pronunciata la decadenza della concessione il sindaco disporrà, se del caso, la translazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente nel campo comune, ossario comune, cinerario comune e quindi la demolizione delle opere o restauro, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 35

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine o per la soppressione del cimitero.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni delle aree per sepolture private per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo, ossario o cinerario comune.

CAPITOLO 6

Lavori privati nel cimitero

Art. 36

Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione straordinaria, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori gli imprenditori debbono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda in bollo corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Piano di sicurezza dei lavoratori e assicurazione obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose e persone, che potessero verificarsi in durante i lavori. I massimali vengono stabiliti dal Comune.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc. è sufficiente il permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento lavori e svolgere attività comunque censurabile.

5. Il personale delle imprese e quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6. L'esecuzione di lavori priva delle autorizzazioni di cui ai comma precedenti è punibile con una sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000.

7. La vigilanza è demandata al personale del servizio cimiteriale e l'applicazione della cauzione al Comando di Polizia Municipale.

Art. 37

Autorizzazione alla costruzione di sepolture private e varie.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune, previo parere della Commissione Edilizia Comunale e dell'ASL competente e su proposta del Capo dell'Ufficio Tecnico.

2. Per il rilascio della concessione, il richiedente deve produrre al Comune:

a) - Istanza in carta legale con l'indicazione del progettista e D.LL. ;

- b)-Relazione Tecnica sull'intervento richiesto , con particolare riferimento alle finiture da adottare ed al numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- c)-Grafici di progetto (localizzazione, pianta, prospetti, sezioni).
- 3.L'Ufficio istruttore del Comune deve richiedere eventuale integrazione documentale entro quindici giorni dall'istanza e proporre nei successivi quindici giorni il provvedimento da adottare .
- 4.IL termine decorre dalla data di integrazione documentale.
- 5.Il Comune rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dall'istanza o dall'integrazione documentale , previa esibizione dei contributi concessori, ricevuta del versamento della cauzione e diritti di segreteria.
- 6.Decorso il termine di cui sopra , l'istanza stessa si intende accolta.
- 7.Nelle sepolture private in (o cappelle) Il numero dei loculi autorizzabili e' fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadrati di area concessa, arrotondato all'unita' inferiore.
- 8.Nelle aree per sepolture private a tumulazione individuale la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente uno, arrotondato all'unita' inferiore. Non e' consentito in alcun caso la sovrapposizione di un numero di sepolture sottoterra superiore a due.
- 9.La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 10.Nel provvedimento di autorizzazione vanno fissati i termini di inizio ed il termine di ultimazione lavori ed eventuali prescrizioni tecniche .
- 11.La cauzione indicata al comma 5 sara' incamerata nel caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione .
- 12.Una quota , determinata dal competente ufficio, sara' trattenuta dell'importo corrispondente ai consumi di energia elettrica, acqua ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 38

Recinzione di aree - Materiali e mezzi.

- 1.Nella costruzione di tombe di famiglia , l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato , per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2.E' vietato occupare spazi attigui, salvo autorizzazione del responsabile del servizio.
- 3.I materiali di scavo e di rifiuto devono essere allontanati alle discariche od ai luoghi indicati dal personale di custodia e vigilanza , nei termini e modi stabiliti dallo stesso personale.
- 4.In ogni caso deve essere evitato lo spargimento di materiale e l'impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 5.E' consentito l'accesso all'interno del Cimitero di veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori .
- 6.La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali .
- 7.E' vietato attivare sull'area concessa laboratorio di sgrossamento materiali.

8. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da materiali da costruzione, attrezzi, mezzi d'opera o materiale di risulta.

9. L'orario di lavoro per le imprese e' stabilito nel provvedimento di autorizzazione.

10. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute valide dal personale tecnico del servizio cimiteriale.

Art. 39

Sospensione lavori-Vigilanza

1. Per inadempienze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione a realizzare le opere di cui all'articolo precedente, il Sindaco puo' sospendere i lavori e ordinare la rimessa in pristino in ordine alle violazioni accertate entro il termine di giorni trenta.

2. In occasione della Commemorazione dei defunti, il Sindaco dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali di alcun genere.

3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponti nel periodo compreso fra il 25 ottobre ed il 10 novembre.

4. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti di legge.

5. L'Ufficio Tecnico comunale accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture private e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 36, co. 5.

CAPITOLO 7

Obblighi - Divieti - Sanzioni

Art. 40

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero.

1. Il personale del Cimitero e' tenuto all'osservanza del presente regolamento e di farlo rispettare da chiunque vi abbia accesso ed e' tenuto:

- a)-a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b)-A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c)-a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Al personale suddetto e' vietato:

- a)-eseguire, all'interno del cimitero, attivita' di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso.
- b)-ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
- c)-segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attivita' inerenti il cimitero, anche indipendentemente del fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;

d)-esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente il servizio cimiteriale, ;

e)-trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

3.Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave , l'inosservanza del regolamento , con particolare riferimento ai precedenti comma del presente articolo, costituisce violazione disciplinare .

4.Il personale del cimitero e' sottoposto a vaccinazione antitetanica , nonche' alle altre misure in materia di prevenzione infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

Art. 41

Sanzioni

1.La violazione del presente regolamento da parte degli utenti a qualsiasi titolo, comprese le imprese , comporta l'applicazione di una sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000.

2.La sanzione e' irrogata nelle forme e modi di legge.

CAPITOLO 8

Disposizioni varie

Art. 42

Assegnazione gratuita di sepoltura

1.All'interno del cimitero puo' essere riservata apposita zona "degli uomini illustri" ove il Sindaco potra' disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri, resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.

2.Per le medesime finalita' l'amministrazione comunale potra' destinare aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 43

Mappa

1.Presso gli uffici cimiteriali e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2.Il registro puo' essere tenuto anche con mezzi informatici.

3.La mappa e' documento probatorio , fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero comunale.

4.Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura e che deve trovare riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 44

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura , in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni :
 - a)-generalita' del defunto o dei defunti ;
 - b)-il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
 - c)-le generalita' del concessionario o dei concessionari
 - d)-gli estremi del titolo costitutivo
 - e)-la data ed il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - f)-la natura e la durata della concessione
 - g)-le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione
 - h)-le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme , resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 45

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti , con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il servizio terra' annotati in ordine alfabetico , i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso
3. In ogni scheda saranno riportati :
 - a)-Le generalita' del defunto
 - b)-il numero della sepoltura

Art. 46

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare , alle scadenze previste , le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio comunale di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno , l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 47

Registro delle imprese

1. E' istituito il registro delle imprese autorizzate ad esercitare attivita' nell'ambito del cimitero comunale.

2. Nel registro sono riportate a cura del personale di vigilanza le generalità complete dell'impresa, il domicilio, nonché, in allegato le opere in corso o eseguite.
3. Il registro è posto a disposizione del pubblico negli orari di apertura del Cimitero.

Art. 48

Norme transitorie e disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 49

Responsabile del servizio di polizia mortuaria comunale

1. Spetta al responsabile del servizio comunale di igiene ambientale l'emanazione degli atti previsti dal regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza preventiva approvazione della Giunta Municipale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art. 50

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nella concessione stessa.
2. In caso di mancanza di termini, gli stessi vanno fissati in provvedimento da emanarsi entro un anno.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo per 15 giorni unitamente alla decisione del CO.RE.CO.
2. Decade contestualmente ogni disposizione diversa o in contrasto col presente.

INDICE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto		
Art. 2	Competenze - Responsabilita'	pag.	1
Art. 3	Atti a disposizione del pubblico	"	1
Art. 4	Deposito di osservazione ed obitorio	"	2
Art. 5	Feretri	"	2
Art. 6	Trasporti funebri	"	2
Art. 7	Orario dei trasporti e procedure	"	3
Art. 8	Disposizioni generali - Vigilanza	"	3
Art. 9	Ammissione nel Cimitero	"	3
		"	4

CAPITOLO 2 - PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

Art. 10	Disposizioni generali		
Art. 11	Redazione del Piano	pag.	4
Art. 12	Elementi e contenuti del Piano	"	3
		"	5

CAPITOLO 3 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

Art. 13	Inumazione		
Art. 14	Cippo	pag.	6
Art. 15	Tumulazione	"	6
Art. 16	Deposito provvisorio	"	6
Art. 17	Esumazioni ordinarie	"	6
Art. 18	Esumazione straordinaria	"	7
Art. 19	Estumulazione	"	7
Art. 20	Pagamenti	"	7
Art. 21	Raccolta delle ossa - Oggetti recuperati	"	8
Art. 22	Disponibilita' dei materiali	"	8
Art. 23	Crematorio	"	8
		"	9

CAPITOLO 4 - Ingresso

Art. 24	Orario		
Art. 25	Disciplina dell'ingresso	pag.	9
Art. 26	Divieti	"	9
Art. 27	Epigrafi, ornamenti, monumenti, fiori e piante	"	9
		pag.	10

CAPITOLO 5 - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 28	Sepolture private	pag.	10
Art. 29	Durata delle concessioni - Rinunce	"	11
Art. 30	Rinnovo	"	11
Art. 31	Modalita' di concessione	"	12
Art. 32	Uso delle sepolture private	"	12
Art. 33	Manutenzione, canone, affrancazione	"	12
Art. 34	Decadenza	"	13
Art. 35	Estinzione	"	13

CAPITOLO 6 - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 36	Accesso al cimitero	pag.	14
Art. 37	Autorizzazione alla costruzione di sepolture private e varie	"	14
Art. 38	Recinzione di aree - Materiali e mezzi	"	15
Art. 39	Sospensione lavori - Vigilanza	"	16

CAPITOLO 7 - OBBLIGHI - DIVIETI - SANZIONI

Art. 40	Obblighi e divieti per il personale del Cimitero	pag.	16
Art. 41	Sanzioni	"	17

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42	Assegnazione gratuita di sepoltura	pag.	17
Art. 43	Mappa	"	17
Art. 44	Annotazioni in mappa	"	18
Art. 45	Schedario dei defunti	"	18
Art. 46	Scadenario delle concessioni	"	18
Art. 47	Registro delle imprese	"	18
Art. 48	Norme transitorie e disposizioni finali	"	19
Art. 49	Responsabile del servizio di polizia mortuaria	"	19
Art. 50	Concessioni pregresse	"	19
Art. 51	Entrata in vigore	"	19